

### REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

#### ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC) Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 –

e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it

Sito web www.icsmeldola.edu.it

## REGOLAMENTO DELLA VITA SCOLASTICA

Aspetti organizzativi ed obblighi per la sicurezza negli ambienti scolastici e la vigilanza degli allievi

NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi durante lo SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti. A tal proposito, il CCNL scuola 2006/09 dispone all'art. 29, comma 5, che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile (responsabilità civile extracontrattuale). Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 c.c. dispone che " i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone

indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

2. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare

di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo - il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Appare opportuno precisare inoltre che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali

si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per

eventuale culpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza

civile (artt. 147 e 2048 c.c.);

4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per

l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante

l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09). Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la responsabilità patrimoniale dettato dell'art. 61 della L. 312/80, che testualmente recita:" La responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi

di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

6. Alunni, docenti e personale ATA sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione

dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza

(documenti disponibili sul sito WEB dell'Istituto > Albo > Albo sicurezza).

# VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/LABORATORI/PALESTRA

1. L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari di ciascun indirizzo ed in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio in modo generico degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli

stessi nelle proprie aule.

2. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni.

dandone, nel contempo, immediato avviso all'Uff. dei collaboratori del dirigente (prof. Crascì C. prof.ssa Rosanna Madonna, prof.ssa Almerigi Monica), ai docenti della commissione orario, all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo la migliore funzionalità per i vari casi e situazioni;

- 3. I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/laboratori prima dell'ingresso degli alunni, e a essere solleciti durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza degli insegnanti.
- 4. I docenti in orario di servizio, nelle classi, in palestra e nei laboratori, sono responsabili della vigilanza

sugli alunni.

# VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività,

si dispone che presso ciascuna uscita principale dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare una generica vigilanza e di regolarizzare il flusso di uscita degli

alunni.

### VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

- 1. Le modalità di fruizione dell'intervallo sono quelle indicate all'interno del regolamento di istituto (cui si rimanda), con la scansione e le modalità orarie precisate e definite a seconda dei vari indirizzi di studio.
- 2. Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente in servizio (nelle classi e nelle ore corrispondenti ai relativi intervalli come stabiliti nel PTOF per i vari indirizzi presenti nell'Istituto), deve vigilare nei luoghi assegnati (laboratori e/o aule) sul comportamento e l'incolumità degli alunni. Gli allievi sono autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo sempre e ovunque un comportamento civile e corretto. La vigilanza

sugli allievi va assicurata permanendo nell'aula (o nel laboratorio) o nelle immediate vicinanze della stessa. Si raccomanda particolare attenzione durante tali momenti in quanto gli allievi sono meno.

soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa.

- 3. I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio il corridoio di competenza, i bagni e le zone interne. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di
- servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
- 4. Per gli allievi che durante l'intervallo si recano negli spazi esterni adiacenti all'Istituto, è fatto loro assoluto divieto di allontanarsi dallo stesso uscendo fuori dal perimetro dell'edificio opportunamente delimitato. I collaboratori scolastici in servizio al centralino e nelle varie uscite dell'Istituto, assicureranno una vigilanza generica negli spazi esterni adiacenti l'Istituto al fine di prevenire o segnalare eventuali episodi di pericolo o criticità nel comportamento degli allievi. In caso di necessità ulteriori tese ad assicurare un maggior grado di vigilanza sugli allievi, il presente regolamento potrà essere integrato da ulteriori provvedimenti dirigenziali in relazione alle esigenze concrete dell'istituto.

#### **DIVIETO di FUMO**

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto

di fumare, già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica. Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività

scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile sia agli allievi (non importa se minorenni o maggiorenni) sia a tutto il personale in servizio nella scuola. Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di

tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute. Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione

con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della

persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

### VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave

talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe supportato (se previsto) da personale assistente esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, devono sempre essere attentamente valutate dalla preposta commissione GLH di Istituto e dalla famiglia degli allievi, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel relativo PEI.

## VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica.

Durante le lezioni di Ed. fisica, eventuali effetti ed oggetti personali degli allievi vanno immediatamente consegnati all'insegnate in servizio, che provvederà alla loro custodia temporanea in appositi spazi per la successiva riconsegna agli stessi al termine dell'attività;

2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o

laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o

possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale. Il dovere di vigilanza e sorveglianza dei docenti di Ed. fisica ai propri allievi si intende esteso anche nel tragitto scuola-centro sportivo SEVEN nelle modalità e negli orari organizzati dalla

scuola nelle palestre di tale centro.

3. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea assenza del docente, devono restare in aula senza recare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.

N.B. Per la palestra, è vigente uno specifico regolamento.

# VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE /VIAGGI DI ISTRUZIONE

- 1. La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96) con la partecipazione di almeno il 75% degli allievi per tutte le classi. I docenti designati ad accompagnare
- gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'Art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'Art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).
- 2. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni per non adottare specifiche condotte potenzialmente pericolose.
- 3. In caso di partecipazione a tali attività di uno o più alunni con handicap, sarà designato in aggiunta
- al nº di accompagnatori dovuto un accompagnatore (docente, insegnante di sostegno) ogni due alunni disabili.
- 4. Per quanto non citato nella presente si rimanda al vigente Reg. di Istituto (Sezione Informazioni).

## INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE ORGANIZZATIVE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza

legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a

carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le

disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente.

In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il

soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose. Perciò occorre non rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso e prestare la propria collaborazione. La cassetta di pronto soccorso, che si trova al piano terra vicino

all'ingresso principale, raccoglie il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

Per tali argomenti si rimanda nello specifico ai seguenti documenti presenti e liberamente
consultabili nel sito WEB dell'Istituto nella sezione della Home-Page "Albo sicurezza" con
particolare riferimento a:

☐ Vademecum per le emergenze

☐ Vademecum INAIL di primo soccorso nelle scuole;

☐ Salute e Sicurezza sul lavoro: Primo soccorso, prevenzione Incendi ed emergenze.

N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi anche della documentazione e della collaborazione dell'RSPP di Istituto) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative via di fuga. Si suggerisce altresì, in modo civile ed ordinato, di sperimentare con gli allievi tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriale, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti di laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento ed il significato della cartellonistica preposta.

### DOVERI DEGLI STUDENTI (Sezione estratta dal Regolamento di Istituto)

- 1. Nel caso di svolgimento di attività pomeridiane (corsi di recupero, attività integrative, corsi di arricchimento dell'offerta formativa ecc.) non è consentito agli allievi di intrattenersi in luoghi non espressamente indicati dalla Dirigenza.
- 2. Gli allievi sono autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo

comunque ed ovunque un comportamento corretto.

3. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. il

docente in orario, non può far uscire dall'aula più di un allievo per volta e deve sollecitare il suo rapido

rientro. Salvo casi di comprovata necessità non è ammessa l'uscita dall'aula nel corso della prima ora di

lezione e di quella successiva all'intervallo.

- 4. Gli studenti non possono uscire dall'istituto durante l'orario delle lezioni. Agli alunni è consentito sostare nelle pertinenze esterne alla scuola (cortile, area antistante all'ingresso...) esclusivamente durante l'intervallo; la mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari.
- 5. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea assenza del docente devono restare in aula, senza

recare disturbo alle altre classi mantenendo un comportamento corretto. I trasferimenti interni ed esterni

(palestra) all'edificio sede dell'Istituto, devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e civile. 6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola muniti di materiale didattico (libri, quaderni, penne, attrezzi da disegno,...) necessario allo svolgimento delle attività programmate. Essi devono svolgere con

regolarità i compiti e consegnare con tempestività gli elaborati assegnati a casa. Sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione e con un atteggiamento che favorisca il regolare svolgimento delle

attività.

7. Gli allievi non dovranno portare in classe oggetti che possano recare disturbo all'attività didattica. Si

ricorda che il cellulare/smartphone o altro dispositivo elettronico equivalente, non rientra nel normale corredo scolastico. Ai sensi della C.M. del 15 marzo 2007 l'uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica sono da considerare mancanze disciplinari gravi e come tali sanzionate come previsto dal

Regolamento di Istituto.

8. E' vietato il consumo di bevande in classe o in laboratorio, durante le ore di lezione.

N.B.1 Si ricorda inoltre che alcuni atti vandalici come la rimozione degli strumenti di cautela contro gli infortuni sul lavoro e/o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituiscono reato penale (art. 437 c.p.) con conseguente immediata applicazione di sanzioni disciplinari gravi aggravate dall'eventuale regime di detenzione per conseguente denuncia alle autorità competenti.

N.B.2 Per altri aspetti riguardanti l'uso corretto di Internet e le informazioni riguardanti l'insieme dei comportamenti illeciti sul piano dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e conseguenti sanzioni (anche di natura penale) si rimanda allo specifico regolamento di Istituto (Vademecum Internet Minori e Adulti)

\_\_\_\_\_

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Su proposta del Dirigente e dello staff di presidenza e/o del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate modifiche e/o

integrazioni a tale regolamento necessarie per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto. Per un approfondimento dei singoli temi trattati, sono presenti specifici regolamenti pubblicati

e liberamente consultabili in apposita sezione del sito WEB dell'Istituto (Regolamenti > Regolamenti di

*Istituto e prevenzione)* 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento per gli allievi.